

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2025

249^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il PRESIDENTE informa che si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto, che ha proceduto ad un'approfondita disamina degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, senza procedere alla redazione definitiva del testo del disegno di legge. Al riguardo, registra con favore le aperture del Governo, rappresentato in tale sede dal capo di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca, e del relatore, senatore Occhiuto, rispetto a molte delle richieste formulate dai Gruppi, che investono tematiche di estremo rilievo ai fini dell'accesso alle carriere universitarie.

Fa indi presente che il relatore ed il Governo si sono riservati di far tesoro dell'attività del Comitato ristretto in sede di espressione dei rispettivi pareri sugli emendamenti ed esprime l'auspicio che la convergenza registrata in linea di principio possa consentire di giungere ad un testo ampiamente condiviso.

Comunica infine che la senatrice Castellone ha aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti della senatrice Cattaneo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2025
251^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Bucalo ha ritirato l'emendamento 1.0.6, trasformandolo in ordine del giorno (pubblicato in allegato). In replica a una richiesta di chiarimento della senatrice **D'ELIA** (PD-IDP), relativa alle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Governo al fine di giungere alla definizione di disposizioni che raccolgano le indicazioni emerse in sede di Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1518

G/1518/2/7 (ex em.to 1.0.6)

Bucalo, Malan

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario" (A.S. 1518);

premessi che

l'articolo 4, comma 9-ter del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha determinato una disparità di trattamento per l'accesso alle trentacinque posizioni di dirigente amministrativo nelle istituzioni AFAM, pubblicate nel medesimo decreto, tra i dirigenti provenienti da "altre pubbliche amministrazioni" e i dirigenti della stessa pubblica amministrazione, nonché il personale di Elevata Qualificazione dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) già titolare dell'incarico di Direttore amministrativo;

attualmente, per il personale AFAM vige il divieto a presentare domanda di mobilità nel primo quinquennio di immissione in ruolo, bloccando il personale nella sede di prima immissione, contrariamente a quanto già previsto per altre categorie, il cui termine è di tre anni;

nell'ambito del sistema AFAM sussistono numerosi posti vacanti, sia nell'organico del personale docente, sia in quello dei tecnici amministrativi, e il nuovo Regolamento sul Reclutamento (Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83) dispone l'impossibilità a sottoscrivere contratti di insegnamento con il personale che abbia maturato tre annualità di servizio;

con il CCNL Istruzione e ricerca 2019/2021 sono state istituite, nelle istituzioni AFAM, le figure professionali di supporto alla didattica degli Accompagnatori al pianoforte, degli Accompagnatori al clavicembalo e dei Tecnici di laboratorio, inserendole nell'area del personale tecnico amministrativo, determinando alcune criticità nelle istituzioni AFAM nell'utilizzo dei lavoratori in questione,

impegna il Governo a prevedere nel prossimo provvedimento utile:

di estendere anche ai dirigenti e direttori amministrativi già dipendenti delle istituzioni AFAM l'accesso alle trentacinque posizioni di dirigente amministrativo aperte con decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, articolo 4 e di ridurre da cinque anni ad almeno tre anni l'obbligo di permanenza nella sede di assunzione in ruolo per i dipendenti AFAM;

di garantire le condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato per i precari AFAM non assunti in ruolo, per insufficienza di risorse, allargando il relativo budget assunzionale e introdurre una apposita sottosezione contrattuale di supporto alla didattica, ove tener conto delle specificità delle figure professionali di Accompagnatore al pianoforte, Accompagnatore al clavicembalo e Tecnico di laboratorio AFAM.

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025

253^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) la dottoressa Cristina Freguja, direttrice del Dipartimento per le statistiche sociali e demografiche, la dottoressa Barbara Baldazzi, prima ricercatrice presso il Servizio analisi dei dati e ricerca economica, sociale e ambientale, e la dottoressa Raffaella Cascioli, prima ricercatrice presso il Servizio sistema integrato lavoro, istruzione e formazione.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1518\)](#) *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 1° ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione del Comitato ristretto tenutasi oggi, in cui il relatore Occhiuto, d'intesa con il Governo, ha proposto alcune riformulazioni di emendamenti al fine di recepire gli esiti delle precedenti riunioni del Comitato ristretto. Informa quindi di aver riformulato, accedendo all'invito rivoltagli in tal senso, gli emendamenti 1.15 e 1.36 e che la senatrice Bucalo, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 2.9, ha riformulato, accogliendo a sua volta le indicazioni del relatore, gli emendamenti 1.16, 1.37, 1.42 e 2.9 (tutti i testi riformulati sono pubblicati in allegato).

La senatrice [COSENZA](#) (FdI) aggiunge la firma agli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.42 (testo 2) e 2.9 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 9 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1518

Art. 1

1.15 (testo 2) [identico a 1.16 (testo 2)]

[Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la cotitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.»

1.16 (testo 2) [identico a 1.15 (testo 2)]

[Bucalo](#), [Fallucchi](#), [Cosenza](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la cotitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.»

1.36 (testo 2) [identico a 1.37 (testo 2)]

[Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

(Elenchi per commissioni giudicatrici)

1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo di appartenenza. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Ministero.

3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.

4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di docenti sorteggiabili è inferiore a quaranta.».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, lettera a)*, sostituire il numero 3, con il seguente:

"3) dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«*b-bis)* nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera *b)*);

2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, è in ogni caso è assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al medesimo;

4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermi restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3)

b-ter) al fine di garantire una opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera *b-bis)*, i criteri di cui alla medesima sono integrati dai seguenti:

1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 4, il numero complessivo dei componenti della commissione è pari a tre, dei quali uno è individuato ai sensi della lettera *b-bis)*, numero 1), e due sono sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera *b-bis)*, numero 2);

2) per soli i gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), non possono far parte delle commissioni i professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;»;

b) *al comma 3, lettera b)*, sostituire il numero 2, con il seguente:

"2) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera *b)*);

2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relativa al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare è in ogni caso assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al medesimo»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come

introdotto dalla presente legge, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera *b-bis*), e 24, comma 2, lettera *b-bis*), della medesima legge.

1.37 (testo 2) [identico 1.36 (testo 2)]

Bucalo, Fallucchi, Cosenza

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Elenchi per commissioni giudicatrici)

1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo di appartenenza. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 è pubblicato sul sito del Ministero.

3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.

4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di docenti sorteggiabili è inferiore a quaranta.».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, lettera a)*, sostituire il numero 3, con il seguente:

"3) dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera *b)*;

2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, è in ogni caso assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al medesimo;

4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermi restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3)

b-ter) al fine di garantire una opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera *b-bis*), i criteri di cui alla medesima sono integrati dai seguenti:

1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 4, il numero complessivo dei componenti della commissione è pari a tre, dei quali uno è individuato ai sensi della lettera *b-bis*), numero 1), e due sono sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera *b-bis*), numero 2);

2) per soli i gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), non possono far parte delle commissioni i professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;»;

b) *al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2, con il seguente:*

"2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera *b*);

2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relativa al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare è in ogni caso assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione afferenti al medesimo»;

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come introdotto dalla presente legge, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera *b-bis*), e 24, comma 2, lettera *b-bis*), della medesima legge.

1.42 (testo 2)

[Bucalo](#), [Fallucchi](#), [Cosenza](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) alla lettera *a*), le parole: «settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella *programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali*»

Consequentemente:

a) *Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

1-*bis*) dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

«*a-bis*) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum vitae recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1;»;

b) *Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso lettera d-bis), aggiungere, in fine le seguenti parole* «svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;»;

c) Al comma 2, lettera a), numero 5), capoverso lettera d-ter), sopprimere l'ultimo periodo;

d) Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1, con i seguenti:

1) alla lettera a), le parole «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;

1-bis) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum vitae recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1;»;

e) Al comma 3, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine le seguenti parole "e, dopo le parole «ad eccezione di», sono aggiunte le seguenti: «una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché di»;

f) Al comma 3, lettera b), numero 4, capoverso lettera c-bis), sopprimere l'ultimo periodo».

Art. 2

2.9 (testo 2)

[Marcheschi](#), [Fallucchi](#), [Bucalo](#), [Cosenza](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. È inoltre possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente, nel caso di università statali, alle conseguenti facoltà assunzionali e a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La differenza tra le facoltà assunzionali cedute e quelle acquisite da ciascuna università in attuazione del presente comma nel corso del medesimo anno entra nel computo del *turnover* ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»."

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2025

254^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Liris ha ritirato l'emendamento 1.116, al fine di trasformarlo in un ordine del giorno (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1518

G/1518/3/7 (ex em.to 1.116)

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Fallucchi](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",

premesso che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di reclutamento universitario;
ravvisata l'esigenza di garantire la continuità della ricerca e dell'attività didattica negli istituti universitari e al contempo di favorire la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016,

impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile che gli istituti universitari procedano alla chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza dell'interessato, dei ricercatori universitari di tipo B appartenenti ai settori scientifici non bibliometrici di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, residenti alla data degli eventi sismici in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016 ed in servizio nell'anno 2025 presso gli istituti precedenti.

7^a Commissione permanente

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2025

255^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

**(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del
personale ricercatore e docente universitario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti e propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata alle ore 9,15 di domani giovedì 9 ottobre, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,10.

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025

256^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

indi della Vice Presidente

COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana dell'8 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica di aver ritirato gli emendamenti 1.13, 1.111 e 3.9. Comunica, inoltre, che la senatrice Bucalo ha ritirato l'emendamento 1.48, che la senatrice Fallucchi ha ritirato gli emendamenti 1.112 e 1.115 e che il senatore Germanà ha ritirato l'emendamento 3.0.1.

Avverte poi che la senatrice Cattaneo ha riformulato gli emendamenti: 1.18 1.41, 1.67 e 2.2 in testi 2, pubblicati in allegato.

Informa, quindi, che la Commissione bilancio ha espresso il parere su parte degli emendamenti presentati.

Ricordato che per i disegni di legge aventi natura di collegato gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sono inammissibili ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 1.2, 1.6, 1.30, 1.31, 1.39, 1.40, 1.47, 1.49, 1.63, 1.64, 1.65, 1.74, 1.81, 1.82, 1.83, 1.91, 1.92, 1.95, 1.98, 1.106, 1.109, 1.113, 1.118, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 4.1.

Informa, altresì, che il parere della Commissione bilancio è invece non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.52, 1.54, 1.60, 1.93, 1.97 e 2.9 (testo 2), il cui esame è stato sospeso dalla Commissione bilancio, e di cui, pertanto, dispone l'accantonamento.

Fatto presente, infine, che si procederà con l'esame degli atti di indirizzo e delle proposte emendative, invita il relatore ad esprimersi sugli ordini del giorno.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1518/1/7, G/1518/2/7 e G/1518/3/7, a condizione che essi siano riformulati in testi di cui dà lettura.

Si associa il sottosegretario Paola FRASSINETTI.

La senatrice **ALOISIO** (M5S) chiede una breve sospensione della seduta al fine di poter visionare gli emendamenti riformulati dalla senatrice Cattaneo, nonché le proposte del relatore sugli ordini del giorno.

Il **PRESIDENTE**, in accoglimento della richiesta della senatrice Aloisio, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14,10.

La senatrice **ALOISIO** (M5S), aggiunta la firma all'ordine del giorno G/1518/1/7, accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Anche le senatrici **BUCALO** (FdI) e **FALLUCCHI** (FdI), accedendo all'invito del relatore e del sottosegretario Paola Frassinetti, riformulano, rispettivamente, gli ordini del giorno G/1518/2/7 e G/1518/3/7 in testi 2, pubblicati in allegato.

Gli ordini del giorno G/1518/1/7 (testo 2), G/1518/2/7 (testo 2) e G/1518/3/7 (testo 2) risultano pertanto accolti dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore **OCCHIUTO** (*FI-BP-PPE*) esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: gli identici 1.15 (testo 2) e 1.16 (testo 2); gli identici 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2); 1.42 (testo 2); gli identici 1.85 e 1.86; nonché 1.97.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.26, a condizione di una sua riformulazione in un testo identico agli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.16 (testo 2), nonché sull'emendamento 1.96, a condizione che esso sia riformulato in un testo identico all'emendamento 1.97.

Ha, quindi, la parola sull'ordine dei lavori la senatrice **RANDO** (*PD-IDP*), la quale, richiamata l'attenzione sull'assenza, nella seduta odierna, dei componenti dei Gruppi di opposizione che hanno preso parte ai lavori del Comitato ristretto, chiede il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La senatrice **UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), nel condividere la richiesta della senatrice Rando, informa che la senatrice Cattaneo, promotrice di rilevanti emendamenti della sua parte politica, sarà presente nella seduta programmata per domani. Dichiarò infine di aggiungere la firma all'emendamento 1.41 (testo 2).

Il **PRESIDENTE**, manifestata la disponibilità ad assumere anche eventuali iniziative di sospensione della seduta volte a consentire ai membri dei Gruppi di opposizione presenti di consultarsi con i colleghi assenti, rappresenta tuttavia la necessità di procedere con l'esame del provvedimento in titolo nella seduta odierna, anche tenuto conto della sua calendarizzazione in Assemblea e dell'imminente avvio della sessione di bilancio.

Concede pertanto nuovamente la parola al relatore al fine di proseguire con l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore **OCCHIUTO** (*FI-BP-PPE*) invita, quindi, i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 1.11, 1.41 (testo 2), 1.46, 1.50, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.99, limitatamente al numero 2), capoverso "b-ter)", 1.100, 1.103, 1.104 e 1.105, che contengono disposizioni in materia di formazione e composizione delle Commissioni giudicatrici. Precisa che l'invito al ritiro è diretto a far sì che i promotori delle suddette proposte convergano sugli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2), che sono stati riformulati proprio al fine di raccogliere le indicazioni emerse in sede di Comitato ristretto sulla medesima materia.

Invita, altresì, i proponenti degli emendamenti 1.43, 1.44, 1.66 (testo 2), 1.67 (testo 2), 1.68, 1.70, 1.72, 1.73, 1.75, 1.77, 1.78 e 1.108, che riguardano le procedure di reclutamento, a ritirarli, al fine di convergere sull'emendamento 1.42 (testo 2), che è stato riformulato recependo le indicazioni emerse in sede di Comitato ristretto sulla richiamata tematica.

Anche per quanto riguarda gli emendamenti 1.88 e 1.89, in materia di modalità di svolgimento della valutazione *ex post* dei vincitori delle procedure concorsuali, invita i proponenti al loro ritiro per convergere sugli identici emendamenti 1.85 e 1.86, vertenti sulla medesima materia.

Rivolge poi ai rispettivi proponenti un invito a ritirare gli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.24, 1.27, 1.32, 1.52 e 1.76, mentre invita a ritirare l'emendamento 1.21 al fine di trasformarlo in un ordine del giorno.

Esprime, quindi, parere contrario sui seguenti emendamenti: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.17, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.25, 1.28, 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.38, 1.45, 1.51, 1.53, 1.54, 1.55, 1.62, 1.69, 1.71, 1.79, 1.80, 1.84, 1.87, 1.90, 1.94, 1.99 (limitatamente al n. 2), capoverso "b-bis)", 1.101, 1.102, 1.107, 1.110, 1.114 e 1.117.

Ricorda, infine, che è stato accantonato l'emendamento 1.93, sul quale la Commissione bilancio non si è ancora espressa.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice **RANDO** (*PD-IDP*) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Crisanti, nonché, al fine di evitarne la decadenza, a tutti quelli a prima firma del senatore De Cristofaro.

Per la medesima ragione, la senatrice **ALOISIO** (M5S) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Turco, del senatore Pirondini e della senatrice Castellone, nonché, unitamente alla senatrice Rando, a tutte le proposte a prima firma del senatore De Cristofaro.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, quest'ultimo previa aggiunta di firma delle senatrici **ALOISIO** (M5S), **UNTERBERGER** (Aut (SVP-PATT, Cb)) e **RANDO** (PD-IDP), 1.8, 1.9, quest'ultimo previa aggiunta di firma della senatrice **RANDO** (PD-IDP), e 1.10. La senatrice **BUCALO** (FdI), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'emendamento 1.11.

Dopo che la senatrice Rando vi ha aggiunto la firma per evitarne la decadenza, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.12, nonché, con separata votazione, l'emendamento 1.14.

Prevvia aggiunta di firma delle senatrici **UNTERBERGER** (Aut (SVP-PATT, Cb)), **ALOISIO** (M5S) e **RANDO** (PD-IDP) è, quindi, posto in votazione e respinto l'emendamento 1.18 (testo 2).

La senatrice **RANDO** (PD-IDP) riformula l'emendamento 1.26 - secondo le indicazioni del relatore e del rappresentante del Governo - in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.16 (testo 2).

Posti congiuntamente in votazione, sono indi accolti gli identici emendamenti 1.15 (testo 2), 1.16 (testo 2) e 1.26 (testo 2).

Il **PRESIDENTE**, rilevato che sui suddetti emendamenti la Commissione si è espressa all'unanimità, avverte che dalla loro approvazione discende la preclusione della votazione degli emendamenti 1.17, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28 e 1.29, nonché l'assorbimento dell'emendamento 1.20.

Prende atto la Commissione.

La senatrice **ALOISIO** (M5S), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.21, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno. Ritira poi anche l'emendamento 1.32, accogliendo l'invito in tal senso del relatore e del rappresentante del Governo.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.35, mentre, con votazione congiunta, sono approvati gli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2).

Dopo che la senatrice Fallucchi ha ritirato l'emendamento 1.52, il **PRESIDENTE** avverte che dalla suddetta approvazione discende la preclusione della votazione degli emendamenti 1.38, 1.46, 1.50, 1.51, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.59, 1.61, 1.62, 1.94, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104 e 1.105, l'assorbimento degli emendamenti 1.57, 1.58 e 1.103, mentre gli emendamenti 1.41 (testo 2) e 1.99 risultano in parte preclusi e in parte assorbiti dal medesimo accoglimento.

Prende atto la Commissione.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 1.42 (testo 2).

Il **PRESIDENTE** avverte che dalla suddetta approvazione risultano in parte assorbiti e in parte preclusi gli emendamenti 1.43 e 1.44, risultano preclusi gli emendamenti 1.45, limitatamente alla lettera a), 1.78, 1.79, 1.107, 1.108, 1.110, mentre risultano assorbiti gli emendamenti 1.67 (testo 2) e 1.77.

Prende atto la Commissione.

Dopo che la senatrice **ALOISIO** (M5S) ha aggiunto la firma agli emendamenti 1.69 e 1.71, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.45, limitatamente alla lettera b) (in quanto la lettera a) risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.42 (testo 2), 1.66 (testo 2), 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, limitatamente alla lettera a) (con esclusione della parte assorbita), e 1.73.

La senatrice **UNTERBERGER** (Aut (SVP-PATT, Cb)), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'emendamento 1.75, mentre la senatrice **BUCALO** (FdI), previa aggiunta di firma, ritira l'emendamento 1.76.

La senatrice **ALOISIO** (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 1.80, che, posto ai voti, è respinto, così come, con separata votazione, l'emendamento 1.84.

Con votazione congiunta, sono indi accolti gli identici emendamenti 1.85 e 1.86, dalla cui approvazione - avverte il **PRESIDENTE** - discende la preclusione della votazione degli emendamenti 1.87 e 1.88, nonché l'assorbimento dell'emendamento 1.89.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 1.90.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.96 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accantonato per essere esaminato congiuntamente all'identico emendamento 1.97.

Posto ai voti l'emendamento 1.114 risulta respinto.

Dopo che la senatrice [ALOISIO](#) (M5S) vi ha aggiunto la firma, è, infine, posto ai voti e respinto l'emendamento 1.117.

In sede di articolo 2, il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.4, nonché 2.5 e propone l'accantonamento dell'emendamento 2.2 (testo 2).

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al relatore.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.4 - quest'ultimo dopo che il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) vi ha aggiunto la firma al fine di evitarne la decadenza - e 2.5.

In sede di articolo 3, il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.8, nonché sull'emendamento 3.7, a condizione che esso sia riformulato nel medesimo testo dell'emendamento 3.8. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.3.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al relatore.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo e ritira, conseguentemente, l'emendamento 3.3.

La Commissione respinge l'emendamento 3.1, al quale il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) ha aggiunto la propria firma al fine di evitarne la decadenza, e, con successiva votazione - dopo che il [PRESIDENTE](#) ha dichiarato decaduto l'emendamento 3.2 per assenza del proponente - l'emendamento 3.4, al quale ha aggiunto la propria firma la senatrice [ALOISIO](#) (M5S).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che anche gli emendamenti 3.5 e 3.7 risultano decaduti in assenza del proponente.

La Commissione approva indi l'emendamento 3.8.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che in sede di articolo 4 l'unico emendamento presentato è improponibile, avverte che la Commissione proseguirà l'esame degli emendamenti accantonati non appena giungeranno i prescritti pareri della Commissione bilancio.

Informa infine che il relatore Occhiuto ha presentato l'emendamento 3.100 (pubblicato in allegato), che opera un intervento di coordinamento sostanziale conseguente all'approvazione degli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2).

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2025

257^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

indi della Vice Presidente

COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio, rispetto alle proposte accantonate, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.60, che è pertanto inammissibile ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, e parere di tenore non ostativo sull'emendamento 1.97 (identico all'emendamento 1.96 testo 2).

Rileva, quindi, che, poiché la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti 1.93, 2.2 (testo 2), 2.9 (testo 2) e 3.100, essi restano accantonati.

Avverte, infine, che i senatori Castellone e Pirondini hanno presentato, accogliendo l'invito rivolto in tal senso dal relatore e dal Governo, l'ordine del giorno G/1518/4/7 (risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.21), pubblicato in allegato, sul quale invita il relatore ad esprimersi.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) esprime parere favorevole sul suddetto atto di indirizzo, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Si associa il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO.

Il **PRESIDENTE** invita, quindi, il relatore a proseguire con l'espressione del parere sulle proposte emendative rimaste accantonate, stante l'assenza dei proponenti dell'ordine del giorno, di cui dispone un momentaneo accantonamento.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.96 (testo 2) e 1.97. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.93, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Invita, quindi, la Commissione a pronunciarsi con un voto favorevole sull'emendamento 3.100, di sua iniziativa.

Sugli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2) si riserva di esprimersi successivamente.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, espresso parere favorevole sull'emendamento 3.100, concorda con il relatore in merito ai restanti emendamenti.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha confermato l'accantonamento degli emendamenti 1.93, 2.2 (testo 2), 2.9 (testo 2) e 3.100, la senatrice **UNTERBERGER** (Aut (SVP-PATT, Cb)) accoglie la proposta del relatore e del rappresentante del Governo e riformula conseguentemente l'emendamento 1.93 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE**, al fine di evitarne la decadenza per assenza dei firmatari, aggiunge la firma all'emendamento 1.96 (testo 2), che, posto congiuntamente in votazione con l'identico emendamento 1.97, la Commissione approva all'unanimità.

Fa indi presente che gli emendamenti accantonati saranno esaminati non appena la Commissione ne avrà concluso l'esame in sede consultiva.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, momentaneamente sospeso.

Omissis

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio si è espressa sulle proposte emendative rimaste accantonate: il parere è contrario sull'emendamento 1.93, mentre è di tenore non ostativo sugli emendamenti 1.93 (testo 2) e 3.100, nonché sugli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2), a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che essi siano riformulati in un identico testo di cui dà lettura.

Dopo aver ricordato che il relatore e il Governo hanno precedentemente espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/1518/4/7, a condizione di una sua riformulazione, invita i proponenti ad esprimersi al riguardo.

La senatrice **ALOISIO** (*M5S*), dopo avervi aggiunto la firma, riformula l'ordine del giorno G/1518/4/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il senatore **MARCHESCHI** (*FdI*) riformula l'emendamento 2.9 (testo 2), secondo le indicazioni della Commissione bilancio, in un testo 3, pubblicato in allegato.

Anche la senatrice **UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), dopo avervi aggiunto la firma, riformula l'emendamento 2.2 (testo 2), in conformità alla proposta della Commissione bilancio, in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il relatore **OCCHIUTO** (*FI-BP-PPE*), ad integrazione del parere già reso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.2 (testo 3) e 2.9 (testo 3).

Si associa il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO.

Posto ai voti, l'emendamento 1.93 (testo 2) è approvato dalla Commissione all'unanimità.

Con votazione congiunta, sono quindi approvati gli identici emendamenti 2.2 (testo 3) e 2.9 (testo 3).

Il **PRESIDENTE** rileva che anche su questa votazione la Commissione si è espressa all'unanimità.

E', infine, posto in votazione l'emendamento 3.100, che la Commissione approva.

Il **PRESIDENTE** informa che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1518

G/1518/4/7 (testo 2)

Castellone, Pirondini, Aloisio

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",

premessi che

l'articolo 1 reca "Disposizioni in materia di reclutamento universitario";

il disegno di legge rivede profondamente i requisiti per l'accesso alla carriera accademica, nonché le procedure e le modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;

sia per i professori che i ricercatori universitari, da reclutare alla luce delle nuove modalità e procedure definite dal presente disegno di legge, sono previsti obblighi didattici;

valutato che il crescente incremento di studentesse e studenti disabili, con disturbi specifici di apprendimento e più in generale portatori di bisogni educativi e formativi speciali, richiederebbe di valorizzarne i percorsi formativi garantendo specifiche professionalità che dimostrino adeguate capacità didattiche per interventi personalizzati e differenziati,

impegna il Governo:

a rafforzare gli interventi volti alla sensibilizzazione del personale docente universitario nei confronti degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES);

a valutare l'opportunità di valorizzare, anche mediante provvedimenti di carattere normativo, le competenze didattiche specifiche finalizzate alla didattica personalizzata per l'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES).

G/1518/4/7 (ex em.to 1.21)

Castellone, Pirondini, Aloisio

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",

premessi che l'articolo 1 reca "Disposizioni in materia di reclutamento universitario";

in particolare, al comma 2, nel novellare l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero nello stabilire i requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari, sono considerati ed enumerati nello specifico dalla lettera a) fino alla lettera f), i relativi parametri e criteri cui detti requisiti si conformano;

considerato che la norma appare, per via generale, poco sensibile al tema dell'inclusione, in quanto nessun requisito richiesto ai fini della produttività e della qualificazione scientifica può garantire di per sé il possesso di competenze didattiche specifiche per una didattica personalizzata, limitando in tal modo gli spazi costituzionali del diritto allo studio;

valutato che il crescente incremento di studentesse e studenti disabili, con disturbi specifici di apprendimento e più in generale portatori di bisogni educativi e formativi speciali, richiederebbe, viceversa, di valorizzarne i percorsi formativi garantendo specifiche professionalità che dimostrino adeguate capacità didattiche per interventi personalizzati e differenziati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, anche con provvedimenti di carattere normativo, ogni iniziativa utile affinché - laddove richieste - siano garantiti, fra i requisiti citati in premessa, competenze didattiche specifiche finalizzate alla didattica personalizzata per l'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES).

Art. 1

1.93 (testo 2)

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Aurora Florida](#), [Cattaneo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate ad insegnamenti in lingua tedesca, i competenti organi dell'Università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al dieci per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei paesi dell'area linguistica tedesca ed in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il quale è effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo periodo».

Art. 2

2.2 (testo 3)

[Cattaneo](#), [Castellone](#), [Unterberger](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»."

2.9 (testo 3)

[Marcheschi](#), [Fallucchi](#), [Bucalo](#), [Cosenza](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»."